

RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E IL CESAIM ODV – CENTRO SALUTE IMMIGRATI

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, con sede legale in Verona, Via Valverde n. 42, con codice fiscale 02573090236, nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, in rappresentanza legale, dott.ssa Flavia Dal Bosco, giusta Deliberazione n. 211 del 28/02/2024,

E

Il CESAIM ODV – Centro Salute Immigrati di Verona, con sede legale in Verona, Via Salvo D'Acquisto n. 5, codice fiscale 93074220232, rappresentato dal Presidente dott. Gianfranco Rigoli codice fiscale: RGLGFR48P10H612A, abilitato alla sottoscrizione del presente atto,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si avvale del CESAIM ODV per le seguenti attività:

- cure ambulatoriali essenziali ancorché continuative per malattia o infortunio a favore degli stranieri extracomunitari irregolari, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 286/98 e dall'art. 43 del Regolamento attuativo DPR 349/99;
- prima visita finalizzata prevalentemente alla prevenzione e diffusione di malattie infettive ed eventuale trattamento (esclusa esecuzione del test Mantoux e profilassi immunitaria) di profughi, richiedenti asilo (sino alla loro stabilizzazione) e, in generale, delle persone che soggiornano presso strutture di accoglienza;
- notifica al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera delle malattie infettive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- prescrizione, su ricettario regionale, di prestazioni specialistiche da erogarsi presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- prescrizione dei farmaci essenziali connessi con l'intervento assistenziale;
- invio degli utenti per il rilascio della Tessera Sanitaria S.T.P. presso il Distretto Sanitario di competenza.

Per lo svolgimento di questi servizi il CESAIM ODV utilizza gli ambulatori siti in Verona, in Via Salvo D'Acquisto n. 7, messi a disposizione dall'Azienda Ulss 9 Scaligera e si avvale di personale volontario medico e non medico.

L'ambulatorio del CESAIM ODV è aperto e funzionante tutti i giorni feriali durante l'orario pomeridiano.

ART. 2

Per garantire il regolare svolgimento delle attività previste dall'art. 1 della presente convenzione, l'Azienda Ulss 9 Scaligera mette a disposizione del CESAIM ODV:

- la struttura ambulatoriale, sita in Via Salvo D'Acquisto n. 7, presso Palazzo Sanità - situata al primo piano;
- i farmaci per le cure essenziali ancorché continuative dovute a malattia o infortunio e quelli compresi nella fascia A del Prontuario Farmaceutico Nazionale;
- i ricettari e i timbri personali (uno per ciascun medico titolare) da utilizzare per le richieste delle prestazioni specialistiche e per le eventuali prescrizioni di farmaci;

- il materiale sanitario di consumo ritenuto necessario allo svolgimento dell'attività ambulatoriale;
- i contenitori per i rifiuti speciali e il loro smaltimento periodico;
- l'infrastruttura informatica (rete) necessaria per la gestione amministrativa delle pratiche sanitarie.

Le spese e la gestione dell'ambulatorio (pulizie, guardaroba, utenza elettrica e idrica, cancelleria) verranno concordate con il Direttore del Distretto 1 Verona Città, competente per territorio, ed imputati su apposito centro di costo.

ART.3

Risultano a carico del CESAIM ODV:

- l'onere del contratto e delle spese telefoniche;
- l'onere derivante da eventuali emolumenti a favore di operatori non volontari;
- l'onere derivante dalla stipula di assicurazioni per responsabilità civile e per danni contro terzi.

ART. 4

Il CESAIM ODV si impegna ad indicare all'Azienda Ulss 9 Scaligera un proprio responsabile dell'attività oggetto della presente convenzione e a inviare alla stessa una relazione semestrale sull'attività svolta, entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'Azienda Ulss 9 si impegna ad erogare, al ricevimento della relazione semestrale e certificata dal Direttore del Distretto 1 Verona Città, il contributo annuale pari a complessivi € 5.000,00 suddiviso in due rate semestrali di € 2.500,00 l'una.

ART. 5

Il CESAIM ODV si impegna ad adempiere a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" entro i termini previsti dalla legge stessa.

ART. 6

Il Direttore Sanitario del CESAIM ODV è responsabile del corretto svolgimento dell'attività effettuata in conformità di quanto previsto dal presente accordo.

ART. 7

Il CESAIM ODV è tenuto a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire i danni a terzi, cose di terzi ed agli utenti, producendo copia del contratto di assicurazione all'Azienda Ulss 9 Scaligera, entro venti giorni dalla stipula della presente convenzione, ovvero la relativa autocertificazione.

Entro il medesimo termine il CESAIM ODV è inoltre tenuto a produrre all'Azienda Ulss 9 Scaligera:

- un elenco dei medici operanti e le relative discipline
- un elenco degli operatori non medici e le relative mansioni

Il CESAIM ODV si riserva la facoltà di apportare modifiche al proprio organico nel rispetto dell'obbligatorietà dell'assicurazione, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda Ulss 9 Scaligera.

ART.8

L'Associazione CESAIM, tenendo conto che, in completa autonomia, eroga le prestazioni ai cittadini stranieri irregolari sopra indicate e determina le finalità ed i mezzi del trattamento, ai sensi degli articoli 4, definizione 7, e 24 del Regolamento Europeo 2016/679, assume il ruolo e le responsabilità di autonomo Titolare per gli adempimenti legati alla protezione dei dati di questo specifico trattamento.

ART. 9

In caso di controversie si farà ricorso ad un collegio arbitrale così composto:

- un rappresentante per ciascuna delle parti contraenti;
- un terzo rappresentante scelto di comune accordo. Foro competente è quello di Verona.

ART. 10

In caso di ripetute inosservanze di quanto previsto dagli articoli della presente convenzione, l'Azienda Ulss 9 Scaligera e il CESAIM ODV si riservano la facoltà di sospendere o risolvere l'accordo con la parte inadempiente.

ART. 11

La presente convenzione ha validità di anni n. 2 a decorrere dal 1.1.2024 al 31.12.2025.

ART. 12

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollatura sono a carico del contraente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, li

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore U.O.C. Direzione
Amministrativa Territoriale
Dott.ssa Flavia Dal Bosco

Il Presidente CESAIM ODV
Dott. Gianfranco Rigoli